

[N. 225](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 225**

### **Data: 12-04-2012**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI  
CONDANNA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO NELLA  
CAUSA CASTELLI S.P.A. – COMUNE DI LECCO. IMPEGNO DI  
SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME POSTE A CARICO DEL  
COMUNE DI LECCO.**

**Istruttore: CETTINA FALANGA**

**Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**



## IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 marzo 2012;

Richiamato il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216 aggiunto alla legge di conversione 24.02.2012 n. 214, il quale prevede che: "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30.06.2012;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con cui è stata conferita all'Arch. Antonello Longoni la direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento, con decorrenza 31.12.2010;

Richiamata la Disposizione Datoriale n. 3 del 31.01.2012, di cui all'I.D. n. 6395456 del 31.01.2012, con cui è stata conferita al Dott. Paolo Ripamonti la direzione del Servizio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con decorrenza 01.02.2012;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- in data 01.10.1996 era stato stipulato un contratto d'appalto tra la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. e il Comune di Lecco, per lo spostamento di talune fognature necessario per la realizzazione del progetto di attraversamento stradale di Lecco da parte di ANAS;
- l'appalto non aveva poi avuto attuazione, stante la revisione da parte di ANAS dell'originario progetto stradale, per minimizzare i disagi alle attività in essere del plesso ospedaliero;
- la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. citava quindi in giudizio avanti il Tribunale di Lecco il Comune, chiedendo la declaratoria di risoluzione dell'appalto, per fatto e colpa del committente Comune di Lecco e conseguentemente un risarcimento danni di Euro 27.975,29;
- il Comune di Lecco si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione dell'avversa domanda risarcitoria, richiamando l'istituto giuridico della presupposizione per il quale "un contratto implicitamente condizionato diviene inefficace quando la condizione presupposta, nel caso di

specie la realizzazione dell'originario progetto stradale di ANAS, non si verifichi, ovvero venga meno, per fatto estraneo alla volontà dei contraenti”;

- l'adito giudice con sentenza n. 698/06 respingeva integralmente le pretese creditorie della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. la quale però proponeva impugnativa avanti la Corte di Appello di Milano;

- in data 12.07.2011 la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2282/11, esecutiva, ritenendo il Comune di Lecco responsabile della mancata realizzazione dell'appalto, accoglieva l'impugnativa presentata dalla società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. e condannava il Comune al pagamento in favore del ricorrente, dei seguenti importi:

- € 13.304,52 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, in relazione ai costi contrattuali sostenuti ed al mancato utile conseguito (nella misura del 10% dell'appalto, ex art. 34 del D.P.R. 554/1999);
- € 3.298,00 quale rimborso spese per il giudizio di primo grado;
- € 24.299,08 quali spese legali per i due gradi di giudizio;

Ritenuto necessario dover procedere al pagamento delle suddette somme, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Milano, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, precisando che non si presta alcuna quiescenza alla sentenza avendo già presentato ricorso alla Suprema Corte;

Preso atto che si è proceduto a calcolare (in conformità alla sentenza) sulla somma dovuta di € 13.304,52 gli interessi legali per un importo di € 6.838,52 e la rivalutazione monetaria per un importo di € 4.683,19 per un totale complessivo di € 24.826,23;

Dato atto che le spese legali per i due gradi di giudizio ammontano a complessivi € 24.299,08 compresi accessori, CPA 4% e IVA 21%, oltre € 3.298,00 per rimborso spese generali per il giudizio di primo grado, per cui il debito complessivo derivante dalla suddetta sentenza ammonta a **€ 52.423,31**;

Preso atto che la complessiva somma di **€ 52.423,31** trova copertura finanziaria al Capitolo 730 del Bilancio 2012, avente ad oggetto: *“Spese per liti, arbitraggi e atti a difesa del comune, consulenze legali”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2012, immediatamente eseguibile, con cui è stato riconosciuto il debito di € 52.423,31 come debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e demandato al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio il pagamento delle somme complessivamente dovute;

Vista la comunicazione del 27.02.2012, prot. n. 10023 del 05.03.2012, con la quale lo studio legale Associato avv. Tarabini avv. Passarelli ha comunicato che la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. con sede in Morbegno, via Stelvio n. 290/C, C.F.: 00125270140 con effetto dal 30.12.2011, è stata fusa mediante incorporazione nella società Giamarca S.r.l. con sede in Como viale Masia n. 79, C.F.: 01211450133, chiedendo pertanto che il pagamento delle somme dovute venga effettuato sul conto corrente intestato a quest'ultima, cod. IBAN: IT54Q0569652230000011330X64;

Vista altresì la copia dell'atto di fusione di cui sopra (agli atti dello scrivente ufficio) trasmesso dallo studio legale Associato avv. Tarabini avv. Passarelli con nota del 02.03.2012, di cui al prot. n. 10921 dell'08.03.2012, a conferma di quanto dichiarato nella precedente comunicazione;

Preso atto che conseguentemente all'atto di fusione di cui sopra tutti i diritti e le attività della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. si trasferiscono, nella società Giamarca S.r.l. che subentra pertanto in

tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutti i suoi diritti, ragioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura;

Visto l'art. 107 e 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;  
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
Visto lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;  
Viste le leggi vigenti in materia;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto delle premesse della presente Determinazione Dirigenziale;
2. di prendere atto di quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2012, immediatamente eseguibile, con cui è stato riconosciuto il debito di € 52.423,31 come debito fuori bilancio legittimamente riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e demandato al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio il pagamento delle somme complessivamente dovute in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Milano al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa e precisando che non si presta alcuna quiescenza alla sentenza avendo già presentato ricorso alla Suprema Corte;
3. di prendere atto della comunicazione del 27.02.2012, prot. n. 10023 del 05.03.2012 e della successiva nota del 02.03.2012, di cui al prot. n. 10921 dell'08.03.2012, con la quale lo studio legale Associato avv. Tarabini avv. Passarelli ha comunicato che la società Castelli ing. Leopoldo S.p.A. con sede in Morbegno, via Stelvio n. 290/C, C.F.: 00125270140, con effetto dal 30.12.2011, è stata fusa mediante incorporazione nella società Giamarca S.r.l. con sede in Como viale Masia n. 79, C.F.: 01211450133 chiedendo pertanto che il pagamento delle somme dovute venga effettuato sul conto corrente intestato a quest'ultima, cod. IBAN: IT54Q0569652230000011330X64;
4. di impegnare pertanto a favore della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A., la complessiva somma di € **52.423,31** al Capitolo 730 del Bilancio 2012, avente ad oggetto: *"Spese per liti, arbitraggi e atti a difesa del comune, consulenze legali"*;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 si tratta di spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di somme dovute in ottemperanza a sentenza della Corte di Appello di Milano;

## **O R D I N A**

1. di liquidare e pagare, a vista del presente provvedimento, così come determinato ai punti precedenti, a favore della società Castelli ing. Leopoldo S.p.A., la complessiva somma di € **52.423,31** con quietanza della società Giamarca S.r.l. con sede in Como viale Masia n. 79, C.F.: 01211450133, mediante bonifico bancario sul conto corrente, cod. IBAN: IT54Q0569652230000011330X64 intestato a società Giamarca S.r.l. con sede in Como viale Masia n. 79, C.F.: 01211450133;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario – Società partecipate – Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 3, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

(Dott. Paolo Ripamonti)

(Arch. Antonello

Longoni)

*All.: Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2282/11*

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: CONTABILITA'**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 225 del 12-04-2012 .

Lecco lì, 16-04-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: MICHELE BRIVIO